

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI FERMO

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Oggetto: Comparto scuola**

**PER: Sig.ra VOCATURO Vincenza** (VCTVCN86D55D086M) nata a Cosenza (CS) il 15/04/1986 e residente in Bisignano (CS) alla Via Foresta, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0832345677.

### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (C.F. 80007610423) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo** (C.F. 80004730448) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*

### Per la declaratoria

**del diritto della ricorrente di essere riconosciuta abilitata all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserita nelle Prime Fasce delle GPS di Fermo, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e n. 60/2020 (doc.1 e doc.2), nonché delle GPS di Fermo Prima Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse (doc.3).**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tanto premesso, la docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

### FATTO

1. La parte ricorrente ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi della Calabria (**doc.4**), il cui titolo permette di insegnare nella classe di concorso A046, nonché ha conseguito il Diploma di Istituto Tecnico – Settore Economico, Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” – “Sistemi Informativi Aziendali” presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale, Geometri, Turismo – Liceo “G. Falcone” di Acri (**doc.5**), che permette di insegnare nella classe di concorso B016, ed è anche in possesso dei 24 CFU (**doc.6**).
2. La parte istante, pertanto, ambisce a vedersi riconosciuto il valore abilitante dei predetti titoli anche ai fini dell'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Fermo per le seguenti classi di concorso: A046 (*Scienze Giuridico-Economiche per la scuola secondaria di II grado*) e B016 (*Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di II grado*).
3. La ricorrente ambisce dunque a lavorare presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Carducci-Galilei” di Fermo ed ha perciò inviato la propria messa a disposizione (c.d. MAD) (**doc.7**), al fine di insegnare le predette materie di interesse.
4. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ritiene che i predetti titoli siano abilitanti all'insegnamento ed a nulla è valsa la richiesta (**doc.8**).
5. Per tali ragioni, la ricorrente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni.

### MOTIVI

#### I

#### SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

**1.1.** La parte ricorrente non svolge attualmente servizio presso il distretto di Fermo, ma ha comunque trasmesso la propria messa a disposizione (c.d. MAD) al fine di instaurare il rapporto di lavoro presso Fermo.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**1.2.** In tali casi, com'è noto, si verte nella figura giuridica del c.d. rapporto di lavoro virtuale (**Cort. Cass.VI Ord. 25.05.2015, n. 10697; Cass. Lav. Sez. U, 11043/2001; Cass. Lav. 16536/2002**), ossia di una relazione di lavoro ambita, quella con l'USP di Fermo, non ancora esistente, e che, tramite il ricorso, la parte istante ambisce ad instaurare.

**1.3.** In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire agli effetti dell'art. 413, comma 5, c.p.c. un'equiparazione tra la sede del rapporto di lavoro già costituito e la sede del rapporto di lavoro virtuale” (**cf. Cort. Cass.VI Ord. 25.05.2015, n. 10697**).

**1.4.** Pertanto, la relazione di lavoro virtuale è considerata *factio iuris* al pari del rapporto di lavoro reale, con la conseguenza che i criteri di individuazione del Giudice competente, in ipotesi di un rapporto di lavoro ambito e non ancora esistente, sono gli stessi previsti per il rapporto di lavoro reale, con derivante individuazione, quale Tribunale competente, quello presso cui sorge l'ambito rapporto di lavoro.

## II

### **2. SUL PROFILO DEL NE BIS IN IDEM.**

**2.1.** Un ulteriore profilo che deve essere evidenziato è quello che vede la parte istante avere già presentato l'azione al fine di chiedere il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo di Laurea e l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Cosenza (già Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto) per la classe di concorso A046.

Il giudizio è stato accolto, per quanto concerne la classe di concorso A046, con sentenza di merito n. 840/2021 (**doc.9**), poi appellata, con il giudizio tuttora in corso presso la Corte di Appello di Catanzaro Nrg 677/2021 (**doc.10, doc.11 e doc. 12**).

**2.2.** Inoltre, per quanto concerne la classe di concorso B016, la ricorrente ha altresì proposto l'ulteriore azione sempre ai fini della richiesta di inserimento nella Prima Fascia delle GPS ed ha, invece, avuto il rigetto, la cui sentenza (**doc.13**) è stata appellata,



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

con giudizio tuttora pendente Nrg 509/2023, presso la Corte d'Appello di Catanzaro (**doc.14 e doc.15**).

**2.3.** A parere di questa difesa, non ricorre il profilo del *ne bis in idem* per diverse ragioni.

In primo luogo, il *ne bis in idem* è un istituto di matrice penalistica che, com'è noto, nasce per evitare, nel solco del *favor rei*, che il consociato venga giudicato più volte sullo stesso fatto e nulla c'entra dunque con il settore del diritto del lavoro.

In ambito lavoristico è invece preferibile parlare di *res iudicata* e, nel caso di specie, l'azione formulata dall'istante con i precedenti giudizi era rivolta all'instaurazione del rapporto di lavoro presso la provincia di Cosenza, nelle cui GPS l'istante è inserita (**doc.16**), e non già presso quella di Fermo, con la conseguenza che le graduatorie di Fermo non sono mai state oggetto di impugnazione.

**2.4.** Da ciò deriva che ad oggi, l'istante ha mosso un solo giudizio per chiedere nei limiti dell'interesse la disapplicazione delle GPS di Fermo, e tale giudizio è per l'appunto quello incardinato con il presente atto.

### III

**VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**3.1.** Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**3.2.** Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero.

**3.3.** Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di studio validi ai sensi del DPR 19/2016 oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera **dell’articolo 5 del D.lgs. 59/2017, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso del titolo di studio valido per insegnare nella classi di concorso, di cui al DPR 19/2016, oltre i 24 Crediti Formativi Universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:***

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

***b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,** acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*

La ricorrente, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo di studio che permette di accedere nelle classi di concorso di interesse di cui al DPR n. 19/2016, oltre ai 24 CFU:

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;*
- 2) *antropologia;*
- 3) *psicologia;*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

#### 4) *metodologie e tecnologie didattiche.*

**3.5.** La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

In particolare, il conseguimento del titolo di studio valido per insegnare nelle classi di interesse oltre ai 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

**3.6.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante dei titoli, ed impedisce alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie (Prima Fascia delle GPS).

Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti titoli poggia sul suddetto requisito normativo primario.

**3.7.** Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

**3.8.** Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati ed i Diplomatici ITP con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc.17**).

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Laureati e Diplomatici con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante della Laurea e del Diploma ITP oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Laureati ed i Diplomatici ITP con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Laureati ed i Diplomatici con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Un'interpretazione diversa, dunque si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

### IV

#### ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

#### ALLA CORTE COSTITUZIONALE

VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

**4.1.** Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

La predetta scelta finisce dunque per violare il diritto al lavoro. Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si porrebbe in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

**4.2.** Peraltro, com'è noto, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenze intervenute nel comparto della scuola pubblica, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso, la reiterazione dei contratti a termine.

**4.3.** Per tali ragioni, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, si chiede ove occorra che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### V

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della provincia di Fermo per le classi di concorso di interesse della parte ricorrente e che verrebbero scavalcati in caso di inserimento.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, la ricorrente

#### **CHIEDE**

**che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia:** in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Fermo, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. Con condanna alle spese come per legge.

Si allega:

1. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
2. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
3. Decreto di approvazione e GPS di Prima Fascia di Fermo per le classi di interesse;
4. Certificato di Laurea;
5. Diploma ITP;
6. Certificato dei 24 CFU;



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. MAD trasmessa dalla ricorrente;
8. Richiesta;
9. Sentenza Trib Lav. Cosenza a favore della ricorrente;
10. Appello in corso presso la Corte di Appello di Catanzaro;
11. Decreto fissazione udienza;
12. Differimento udienza;
13. Sentenza di rigetto Trib Lav. Cosenza;
14. Appello in corso presso la Corte di Appello di Catanzaro;
15. Decreto di fissazione udienza;
16. GPS di Cosenza in cui è inserita la ricorrente;
17. Dm 92/2019;
18. D.P.R. n. 19/2016;
19. Dm 259/2017.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce-Fermo f.to Avv. Sirio Solidoro

